

Regione Liguria - L.R. n. 42 del 18 dicembre 2006.

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire: ⁽³⁾

a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda Digitale in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale; ⁽⁴⁾

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio ligure favorendo anche forme di cittadinanza attiva;

c) lo sviluppo economico del territorio favorendo la competitività del sistema dei soggetti economici regionali ⁽⁵⁾;

d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio ligure;

e) la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte delle amministrazioni pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;

f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale ed in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle competenze dello Stato e del sistema delle Autonomie, la presente legge: ⁽⁶⁾

a) individua gli obiettivi e le funzioni della Regione;

b) promuove lo sviluppo coordinato, omogeneo ed integrato sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico che si fondi sulla cooperazione degli enti liguri;

c) determina le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo dell'Agenda Digitale ⁽⁷⁾;

d) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

(3) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(4) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(6) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

Art. 2

Ruolo della Regione.

1. La Regione:

a) coordina i propri interventi con quelli dell'Unione Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali ivi compresi accordi di collaborazione tra amministrazioni come previsto

dall'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dall'*articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni" ⁽⁸⁾;

b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;

c) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo dell'Agenda Digitale e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali ed europei; ⁽⁹⁾

d) coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 ed il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati, per garantire lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;

e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali ed europee e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale; ⁽¹⁰⁾

f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

g) pianifica, regola e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;

h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l'accessibilità e la disponibilità dei dati;

i) implementa infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;

j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera i) tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all'articolo 3 e gli enti locali liguri, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure ⁽¹¹⁾;

j-bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless ⁽¹²⁾;

j-ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni ⁽¹³⁾.

1-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può rendere disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite della società in house Liguria Digitale S.p.A. di cui alla *legge regionale 5 agosto 2014, n. 20* (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) che provvede all'erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 ⁽¹⁴⁾.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, lettera a)*, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, lettera b)*, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, lettera c)*, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(11) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(13) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

Art. 3

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR.

1. La Regione istituisce e coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità. ⁽¹⁵⁾

2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle basi di dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui ai commi 3 e 3-bis ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi ⁽¹⁶⁾.

3. Il SIIR è composto da Regione Liguria e dai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale ⁽¹⁷⁾:

a) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri;

b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);

c) Enti Parco regionali;

d) Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l'accREDITAMENTO (ALFA) ⁽¹⁸⁾;

d-bis) Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) ⁽¹⁹⁾;

e) Istituto regionale per la Floricoltura;

f) [Azienda regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU)] ⁽²⁰⁾;

g) Consorzio di bonifica del Canale Lunense;

h) Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria";

i) Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE);

i-bis) [Centro regionale per la ricerca e l'innovazione] ⁽²¹⁾;

i-ter) Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) ⁽²²⁾;

i-quater) [Centrale regionale di acquisto] ⁽²³⁾;

i-quinques) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) ⁽²⁴⁾;

i-sexies) Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) ⁽²⁵⁾.

3-bis. Fanno parte del SIIR anche le società in house dei soggetti di cui al comma 3 ⁽²⁶⁾.

(15) Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(16) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(17) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(18) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e dall'art. 6, comma 5, lettera a), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «d) Azienda regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL);».

(19) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 5, lettera b), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(20) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 40, comma 1, L.R. 28 aprile 2008, n. 10*, poi abrogata dall'*art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2012, n. 22*.

(22) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 19, comma 1, L.R. 6 giugno 2008, n. 14* e poi così sostituita dall'*art. 6, comma 5, lettera c), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «i-ter) ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure;».

(23) Lettera aggiunta dall'*art. 3, L.R. 11 maggio 2009, n. 14* e poi abrogata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L.R. 28 giugno 2011, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge).

(25) Lettera aggiunta dall'*art. 33, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 80, comma 1, della medesima legge*).

(26) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

Art. 4

Servizi del SIIR ⁽²⁷⁾.

1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell'ottica della costruzione di una rete telematica multicanale e multiservizi, di sistemi informativi tematici unici a diffusione regionale e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità ⁽²⁸⁾.

2. La Giunta regionale, tramite il Programma Strategico Digitale della Liguria di cui all'articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e condiviso. ⁽²⁹⁾

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR. 1. Il SIIR di cui all'articolo 3, si articola in particolare nelle seguenti componenti tecnologiche e funzionali: a) la "Rete telematica regionale" per il sistema pubblico di connettività della Regione Liguria e dei soggetti del sistema regionale, aperta alla comunicazione con i soggetti esterni e dotata degli opportuni servizi infrastrutturali di sicurezza, autenticazione e autorizzazione, firma digitale e fruizione di cooperazione applicativa, delle infrastrutture tecnologiche di accesso ai servizi strutturate in sportelli territoriali e dei "call center" telefonici rivolti all'utenza diffusa o settoriale; b) il "Portale Web unificato regionale" per l'erogazione dei servizi per i cittadini ed i soggetti economici; c) il "Sistema Informativo Territoriale Regionale" condiviso e basato su tecnologie GIS (Geographical Information System), per uniformare e integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti, a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio; la Regione definisce e coordina la base dati territoriale unificata e il repertorio cartografico regionale che devono essere alimentati dai soggetti del sistema regionale che appartengono al SIIR e sono aperti agli altri soggetti; d) i sistemi di autenticazione e certificazione dell'accesso ai servizi telematici basati anche su carta digitale ed i relativi sistemi di profilazione dell'utenza e degli operatori pubblici; e) le "Infrastrutture condivise di calcolo" e le "Piattaforme tecnologiche condivise" idonee all'erogazione multicanale dei servizi telematici, e per la conduzione dei sistemi informatici degli enti del sistema regionale; f) la "Anagrafe Sanitaria Regionale" e il "Sistema di Governo della Sanità" per la gestione uniforme e coordinata a livello regionale dell'anagrafe degli assistiti, della medicina di base e del monitoraggio della spesa sanitaria nonché i sistemi per la regolamentazione e la prenotazione di accesso ai servizi sanitari per i cittadini basata sulla multicanalità (CUP Liguria); l'Anagrafe Sanitaria Regionale ricomprenderà, laddove possibile, anche l'anagrafe degli

animali; g) la piattaforma di e-learning per la formazione a distanza. 2. Le componenti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), debbono essere utilizzate dai soggetti del SIIR in via esclusiva e sono aperte agli altri soggetti; la lettera b) è utilizzata obbligatoriamente dai soggetti del SIIR in via non esclusiva ed è aperta all'utilizzo da parte di altri soggetti. 3. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per l'utilizzo unitario e condiviso delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR nella logica dell'economicità di impianto e gestione delle stesse, evitando duplicazioni.».

(28) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e dall'art. 4, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(29) Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

Art. 5

Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema ⁽³⁰⁾.

[1. Il SIIR, sulla base degli indirizzi e degli interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 9, integra le specifiche componenti tecnologiche e funzionali dedicate all'informatizzazione interna degli enti appartenenti al SIIR ed in particolare:

a) i sistemi gestionali relativi alle funzioni amministrative condivisibili tra soggetti pubblici relativi agli aspetti di gestione finanziaria e contabile, ai flussi documentali, alla protocollazione ed archiviazione, alla gestione del personale e del patrimonio, al monitoraggio dei procedimenti e della spesa, all'iter degli atti amministrativi interni e alla loro pubblicazione, all'esazione di tributi e partecipazioni finanziarie, ai sistemi di vendita e pagamento elettronico;

b) le procedure applicative relative all'erogazione di servizi propri degli enti stessi, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13;

c) le infrastrutture ed i dispositivi per l'ufficio digitale relativi alle dotazioni di informatica personale ed ai sistemi di posta elettronica, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13].

(30) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

Articolo 5-bis

Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR ⁽³¹⁾.

1. Le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR sono costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali e immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale, in conformità a quanto definito dal *D.Lgs. 82/2005*.

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

Art. 6

Progetto istituzionale "Liguria in Rete" ⁽³²⁾.

1. Il progetto istituzionale "Liguria in Rete" ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra Regione Liguria ed enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, nel percorso di digitalizzazione del sistema pubblico regionale.

2. Le azioni cooperative del progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attuano attraverso convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 per realizzare specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'Agenda Digitale in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'articolo 4 e delle componenti tecnologiche e funzionali di cui all'articolo 5-bis.

3. Regione Liguria utilizza idonei strumenti a supporto delle proprie attività di programmazione degli interventi in ambito digitale sul territorio e a supporto del monitoraggio dello stato di digitalizzazione degli enti pubblici liguri anche attraverso la raccolta sistematica dei dati relativi.

(32) Articolo dapprima modificato dall'*art. 7, commi 3 e 4, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Progetto istituzionale "Liguria in Rete". 1. Il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'articolo 4. Attraverso la partecipazione al progetto istituzionale "Liguria in Rete" i soggetti aderenti cooperano alla realizzazione e allo sviluppo del SIIR. 2. Fanno altresì parte del progetto istituzionale: a) il Centro regionale di competenza per l'e-Government e la società dell'informazione "CRC Liguria" come strumento di promozione, di assistenza tecnica, consulenza ai soggetti del sistema regionale e agli enti locali liguri e di osservatorio della diffusione della Società dell'Informazione; b) il Centro Servizi Territoriali "CST Liguria" quale strumento per l'erogazione dei servizi di e-Government sul territorio regionale.».

Art. 7

Iniziative per il contenimento della spesa pubblica.

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR nello sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché nell'acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto, e ove necessaria la componente di diffusione e accesso della rete telematica multicanale e multiservizi regionale ⁽³³⁾.

(33) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

Art. 8

Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato ⁽³⁴⁾.

[1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni relative al SIIR, è istituito il "Comitato di Indirizzo del sistema informativo regionale integrato" secondo i seguenti criteri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR:

a) significativa rappresentatività di tutti gli Enti appartenenti al SIIR per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 4;

b) ampio potere decisionale sull'operatività degli Enti appartenenti al SIIR;

c) competenza nelle materie oggetto di interventi sia di sviluppo sia gestionali nell'ambito del SIIR;

d) equilibrio nella rappresentanza degli Enti appartenenti al SIIR e snellezza nell'operatività.

2. Il Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato è composto da sette membri così individuati:

a) quattro membri di rappresentanza della Regione Liguria, tra cui:

1) l'Assessore a cui fa capo la competenza del Sistema Informativo Regionale con funzioni di coordinamento, l'Assessore a cui fa capo la competenza della Sanità regionale, l'Assessore a cui fa capo la competenza dell'Innovazione;

2) un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuato dallo stesso;

b) tre membri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR individuati dalla Giunta regionale tra cui:

- 1) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;
- 2) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;

3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia 'In Ligurià, Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure, Centrale Regionale di acquisto, Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) ⁽³⁵⁾.

3. Il Comitato, di durata triennale, si riunisce con cadenza almeno semestrale ed opera a titolo gratuito.

4. Compiti del Comitato sono:

a) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo del SIIR, compresi i criteri di riparto della spesa, per l'istruttoria di stesura del Programma Triennale di cui all'articolo 9;

b) la concertazione degli interventi coordinati per l'utilizzo condiviso e il cofinanziamento, per le parti di propria pertinenza, delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR così come disposto dal Programma Triennale da prevedersi nei relativi incarichi di cui all'articolo 10;

c) l'esame di tutti i fabbisogni di informatizzazione dei singoli enti, sotto il profilo della coerenza con il Programma Triennale e le direttive tecniche di cui all'articolo 13, elaborando il Piano delle attività da svolgere;

d) l'analisi dei dati di monitoraggio degli interventi di sviluppo effettuati.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato].

(34) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

(35) Il presente numero, già modificato dall'*art. 40, comma 2, L.R. 28 aprile 2008, n. 10* e dall'*art. 19, comma 2, L.R. 6 giugno 2008, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'*art. 5, L.R. 28 giugno 2011, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia "In Liguria", Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure.».

Art. 9

Programmazione ⁽³⁶⁾.

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, il Programma Strategico Digitale della Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti.
2. Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria entro il mese di ottobre di ogni anno di scadenza.
3. Al fine di assicurare la congruenza del Programma Strategico Digitale con la programmazione finanziaria regionale, il Programma si coordina con il Documento di economia e finanza regionale di cui all'*articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nonché con le relative note di aggiornamento.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può proporre all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una nota di aggiornamento del Programma Strategico Digitale riferita all'annualità successiva, per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee.

5. La relazione previsionale di cui all'*articolo 13-bis della L.R. 20/2014* sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, è redatta da Liguria Digitale S.p.A. entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza triennale e in coerenza con la programmazione regionale e nazionale, evidenziando, altresì, gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse.

6. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 5 sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di venti giorni, trascorso il quale la Giunta procede all'approvazione ⁽³⁷⁾.

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Programmazione e linee di indirizzo. 1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza pluriennale e la programmazione degli investimenti. 1-bis. La relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche presentata alla Giunta regionale da Liguria Digitale entro il 30 novembre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, evidenzia gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale "Liguria in Rete" in attuazione del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. 1-ter. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 1-bis e adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR sentita la Commissione consiliare competente per materia. 2. Il Programma Triennale recepisce gli indirizzi regionali contenuti nella programmazione generale e di settore e viene adottato

in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Il Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione riporta gli obiettivi strategici per il rafforzamento della Società dell'Informazione in Liguria e gli indirizzi programmatici di sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale "Liguria in Rete" attraverso l'identificazione dell'architettura del sistema informativo e telematico regionale integrato, i contenuti e le linee di sviluppo delle aree di automazione ed i risultati attesi nel triennio unitamente all'analisi del monitoraggio dello sviluppo delle ICT nel triennio precedente.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 7, commi 5-8, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e dall'art. 2, comma 46, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

(37) Comma così modificato dall' art. 33, comma 2, L.R. 28 dicembre 2023, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 80, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Sviluppo e conduzione del SIIR.

1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR, costituenti servizi di interessi generale ai sensi dell'articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica ⁽³⁸⁾.
2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.p.A. si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società in house a controllo plurimo Liguria Digitale S.p.A. ⁽³⁹⁾.
3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i rapporti con Liguria Digitale S.p.A. tramite apposito disciplinare ⁽⁴⁰⁾.
4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di sviluppo e conduzione del SIIR svolti da Liguria Digitale S.p.A. e agli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR ⁽⁴¹⁾.
5. [La Regione potrà altresì, mediante appositi atti ricondotti alla Convenzione-Quadro, incaricare la società Datasiel per la realizzazione di progetti specifici] ⁽⁴²⁾.

6. [I soggetti appartenenti al SIIR approvano, previo esame del Comitato di cui all'articolo 8, gli specifici incarichi di pertinenza coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo, conduzione e gestione svolti dalla Società Datasiel, in conformità alla Convenzione-Quadro e relativi agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a)] ⁽⁴³⁾.

7. [Gli incarichi dei soggetti appartenenti al SIIR contengono, in coerenza con il Programma triennale di cui all'articolo 9, anche gli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR, salvo diversa valutazione del Comitato, di cui all'articolo 8, relativa in particolare alla qualità o al costo del prodotto] ⁽⁴⁴⁾.

(38) Comma così modificato dall'*art. 7, L.R. 9 agosto 2012, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22 della medesima legge*).

(39) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 9, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 7, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, apposita Convenzione-Quadro da stipularsi con la società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica), nella sua qualità di società partecipata e controllata dalla Regione. La Convenzione-Quadro, della durata massima di nove anni, definisce, con riguardo agli aspetti generali di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del SIIR le condizioni e le modalità di attuazione delle attività da affidare, comprensive delle condizioni generali di fornitura a cui la Regione stessa e i soggetti appartenenti al SIIR, fanno riferimento.».

(40) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 9, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 8, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione Liguria ed i soggetti appartenenti al SIIR svolgono, in coerenza con il Programma Triennale, le attività di cui al comma 1 per il tramite della

Società Datasiel sulla base della Convenzione-Quadro prevista al comma 2 e di specifici incarichi di cui ai commi 4, 6 e 7.».

(41) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 9, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 9, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «4. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo, conduzione e gestione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR la Regione approva specifici incarichi coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo e conduzione svolti dalla Società Datasiel conformemente alla Convenzione-Quadro stipulata.».

(42) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

(43) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

(44) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

Art. 11

Modalità operative.

1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, Liguria Digitale S.p.A. fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri: ⁽⁴⁵⁾

a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;

b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;

c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, Liguria Digitale S.p.A., in qualità di articolazione funzionale della stazione unica appaltante regionale (SUAR) e qualificata quale centrale di committenza, ai sensi dell'*articolo 37 del D.Lgs. 50/2016*, dall'*articolo 1, comma 2, lettera a)*, numero 1 della *legge regionale 5 marzo 2021, n. 2* (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) opera nelle forme e con le modalità disciplinate dalle predette leggi ⁽⁴⁶⁾.

3. Liguria Digitale S.p.A., sulla base delle esigenze comuni individuate negli incarichi di cui all'*articolo 10*: ⁽⁴⁷⁾

a) realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi uniformi al fine di ottenere economie di scala;

b) fa ricorso a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico ⁽⁴⁸⁾.

(45) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 10, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5* e dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «2. Liguria Digitale S.p.A, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.p.A, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 6, L.R. 6 novembre 2012, n. 34*, dall'*art. 7, comma 12, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e dall'*art. 6, comma 11, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*.

(47) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 12, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(48) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

Art. 12

Modalità operative per l'area sanitaria e socio-sanitaria ⁽⁴⁹⁾.

[1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) nell'ambito dell'area sanitaria e socio-sanitaria finalizzata alla ricerca nel settore dell'ICT in Sanità la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Informatica, costituisce un "Centro di competenza per la ricerca e l'applicazione dell'ICT in sanità - (Connected health)" individuando le risorse tra le competenze tecnico-informatiche presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Liguri.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 gli specifici interventi informatici, che verranno definiti nel Programma Triennale di Sviluppo della Società dell'Informazione di cui all'articolo 9, saranno affidati alla Società Datasiel secondo le modalità ed i termini indicati dall'articolo 10.

3. La Società Datasiel, per la realizzazione di un sistema informativo sanitario e socio-sanitario omogeneo e uniforme su tutto il territorio ligure, come indicato al comma 1, sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di indirizzo e nel rispetto delle direttive tecniche operative di cui all'articolo 13, si avvarrà delle risorse e delle competenze del suddetto Centro di Competenza.

4. L'utilizzo da parte della Società Datasiel delle competenze e delle risorse del suddetto Centro di Competenza dovrà essere coordinato da Regione Liguria in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, e potrà permettere di contenere la spesa potendo fruire di esperienze già maturate nella materia specifica].

(49) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

Art. 13

Direttive tecniche operative.

1. La Giunta regionale approva specifiche direttive, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l'attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché l'interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di ⁽⁵⁰⁾:

a) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) caratteristiche strutturali dei servizi on-line;

c) interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informativi e telematici ⁽⁵¹⁾;

d) modalità di scambio e fruizione di dati trattati digitalmente e dei relativi flussi;

e) modalità di condivisione per lo sviluppo e l'aggiornamento della base dati territoriale unificata e del repertorio cartografico regionale;

f) introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche all'interno della pubblica amministrazione regionale;

g) criteri e modalità di scambio e riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate;

g-bis) razionalizzazione delle infrastrutture digitali ⁽⁵²⁾;

g-ter) adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali ⁽⁵³⁾.

(50) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 1, lettera a)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(51) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, lettera b)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(52) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(53) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

Art. 14

Copertura finanziaria.

1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro". Sono altresì utilizzate risorse finanziarie provenienti da normativa regionale e nazionale, Accordi istituzionali di programma, Piani e Programmi regionali, nazionali ed europei e fondi strutturali. ⁽⁵⁴⁾

2. I soggetti del sistema regionale provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui alla presente legge sulla base di un criterio di riparto condiviso in ragione dell'utilizzo ⁽⁵⁵⁾.

3. I soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto istituzionale "Liguria in rete" provvedono, con proprie risorse, agli oneri finanziari connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.

(54) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 13, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5* e dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*

(55) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 13, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

Art. 15

Disposizioni finali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il Comitato di cui all'articolo 8.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, l'adeguamento del Piano Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008, approvato con *Delib.C.R. 21 febbraio 2006, n. 5*.
3. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, il Programma Triennale adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 costituisce riferimento per i successivi adempimenti della presente legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'adeguamento, alla luce delle disposizioni della presente legge, della vigente Convenzione con la società Datasiel di cui alla *Delib.G.R. 9 giugno 2006, n. 575*.
5. La Convenzione tra Regione e Società Datasiel approvata con *Delib.G.R. n. 575/2006*, come adeguata ai sensi del comma 4, costituisce la Convenzione-Quadro di cui all'articolo 10, comma 2.
6. Nelle more dell'approvazione dell'adeguamento di cui al comma 4, la vigente Convenzione approvata con *Delib.G.R. n. 575/2006* costituisce riferimento per la Regione e per i soggetti aderenti al SIIR per la stipula dei rispettivi incarichi.

7. Per l'anno 2007, la Regione approva gli specifici incarichi contenenti gli interventi e le azioni di sviluppo del SIIR per la Regione Liguria. Gli incarichi costituiscono, altresì, sede di raccordo e recepimento dei progetti in corso precedentemente definiti nella vigente Convenzione come Progetti Annuali.

8. Fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina ed all'entrata in funzione del Comitato di cui all'articolo 8, nonché all'approvazione del Programma Triennale di cui all'articolo 9, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, sono svolte per il tramite della Società Datasiel.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

* nell'Area II - Programmazione comunitaria, statale e regionale;

* nell'Area XVIII - Gestionale - alle seguenti unità previsionali di base:

- U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico";

- U.P.B. 18.204 "Spesa per il sistema informativo regionale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17

Abrogazione di norme.

1. La legge regionale 22 agosto 1989, n. 30 (Realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

Art. 18

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.